

SENTENZA n. 679 del 04-07-2020, Sezione I - Pisa

**Oggetto:** GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

**Ente giudicante:** TRIBUNALE

**Integrale**

Pagina 1

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA**

In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 61032/2012 R.G. promossa da: LENZI RITA, rappresentata e difesa dall'avv. Guarneri Giulio, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Pontedera, Piazza Curtatone n. 11, presso lo studio dell'avv.

Cacciapaglia Alberto;

**- PARTE ATTRICE -**

contro EQUITALIA \*\*\*\*\* S.P.A. (già EQUITALIA CERIT S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. D'Agostini Andrea, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, via di Tegulaia n. 3/C;

**- PARTE CONVENUTA -**

**MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione datato 12.4.2012, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, Lenzi Rita ha convenuto in giudizio Equitalia Centro s.p.a. (già Equitalia Cerit s.p.a.), esponendo quanto segue: - con atto di pignoramento presso terzi, Equitalia Centro s.p.a. ha sottoposto a pignoramento, nei limiti del quinto, le somme dovute all'attrice dall'INPS a titolo di arretrati pensionistici, pari complessivamente a - 34.763,03; - con ricorso ex art. 615 comma 2 c. p.c., Lenzi Rita ha proposto opposizione all'esecuzione, deducendo l'impignorabilità delle somme attinte da esecuzione, trattandosi di ratei arretrati dovuti dall'INPS a titolo di pensione di vecchiaia con decorrenza dal 01.06.2003; - l'importo mensile dei ratei pensionistici in

oggetto, secondo quanto evincibile dalla comunicazione di liquidazione del 29.4.2011, risulta di - 402,12 ed è dunque inferiore al c. d.

minimo vitale impignorabile, pari a - 516,00 mensili, come da combinato disposto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 506/2002 e all'art. 38 l. n. 448/2001; - la liquidazione degli arretrati pensionistici in un'unica soluzione non muta il titolo Pagina 2 - anche dividendo per 96 (numero dei mesi compresi nel periodo 2003-2011) la somma complessivamente riconosciuta alla debitrice, si ottiene un rateo medio di - 362,11, comunque inferiore al minimo impignorabile; - il giudice dell'esecuzione, dopo aver sospeso inaudita altera parte la procedura esecutiva, all'esito della comparizione delle parti ha revocato il provvedimento di sospensione e ha assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.

Tanto premesso, l'attrice ha concluso domandando di accertare l'assoluta impignorabilità della somma oggetto di causa (- 34.763,03) anche nei limiti del quinto, in quanto al di sotto del c. d.

minimo vitale; di dichiarare l'illegittimità del pignoramento presso terzi eseguito nei confronti dell'INPS di Pontedera e, per l'effetto, di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, iscritta al n. 1548/2011 R.G.E, promossa da Equitalia Centro s.p.a. contro Lenzi Rita.

Equitalia Centro s.p.a. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Ha dedotto che Lenzi Rita è debitrice verso l'erario della complessiva somma di circa - 81.000, per posizioni debitorie maturate nei confronti di diversi enti pubblici, tra cui lo stesso INPS (per omesso versamento dei contributi IVS), oltre che Agenzia delle Entrate, Comune di Montopoli e INAIL. Ha rilevato che il c. d. minimo vitale impignorabile ammontava, per l'anno 2011, a - 467 e che, in ogni caso, il quinto pignorabile deve essere calcolato sull'ammontare dell'intera pensione e non sulla quota eccedente il minimo vitale, in applicazione dell'art. 69 l. 30.4.1969, n. 153. Ha osservato che, al netto della quota pignorata di un quinto, sarebbe residuo in favore della debitrice l'importo di circa - 28.000,00, da ritenersi sufficiente a garantire il soddisfacimento delle sue esigenze di vita.

Ha rilevato che, giusta quanto dichiarato dal terzo pignorato, gli arretrati pensionistici pignorati risultavano dovuti con decorrenza non dal 2002 ma dal 2008, sicché il loro importo medio mensile ammonterebbe a circa - 800, superiore alla quota corrispondente al c. d. minimo vitale.

La causa è stata istruita documentalmente.

\*\*\*

L'opposizione è meritevole di accoglimento.

L'azione proposta dall'attrice deve qualificarsi come opposizione successiva all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 comma 2 c. p.c., essendo contestata l'impignorabilità del credito attinto dal pignoramento.

Il motivo di opposizione sottende l'esame della questione concernente l'applicabilità del regime di impignorabilità relativa dei trattamenti pensionistici, per la parte necessaria ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita (cfr. Corte Costituzionale, 04/12/2002, n. 506), all'ipotesi in cui il debitore vanti un credito per arretrati pensionistici.

Al quesito deve offrirsi risposta positiva.

Come è noto, ai sensi dell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e degli art. 1 e 2, comma 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla Pagina 3 eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita (c.d. "minimo vitale"), mentre è pignorabile nei soli limiti del quinto - ex art. 545, comma 4, c. p.c. - la parte residua (Cassazione civile sez. III, 07/08/2013, n. 18755).

La giurisprudenza di legittimità, in tema di indebito previdenziale, ha ripetutamente affermato che l'INPS ha la facoltà di recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione. È stato espressamente ribadito che tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo (Cassazione civile sez. lav., 05/06/2003, n. 9001; Cassazione civile sez. lav., 11/01/2016, n. 206). La Suprema Corte, difatti, ha rilevato che diversamente argomentando, il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità), verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici gli potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta; nel mentre il pensionato che ha sempre percepito la pensione nella misura corretta potrebbe essere assoggettato a pignoramento o trattenuta della stessa solo nei limiti del quinto e con salvezza del trattamento minimo (Cassazione civile sez. lav., 05/06/2003, n. 9001).

Il principio di diritto deve essere esteso, per l'evidente identità di ratio, all'ipotesi del pignoramento di somme dovute a titolo di arretrati pensionistici, apparendo irragionevole escludere l'intangibilità del c. d. minimo vitale sulla base della contingente circostanza della liquidazione degli importi dovuti a titolo di pensione in un momento successivo rispetto a quello di maturazione dei singoli ratei.

Privo di pregio è il richiamo all'art. 69, comma 1, legge n. 153/1969 (in base al quale le pensioni possono essere cedute, sequestrate e pignorate, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'INPS derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive), posto che lo stesso comma 2 dell'art.

69 cit., in caso di pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, disponeva l'intangibilità dell'importo corrispondente al trattamento minimo.

Deve quindi concludersi che anche nell'ipotesi di credito per arretrati di pensione è assolutamente impignorabile la quota di ciascun rateo necessaria ad assicurare al pensionato i mezzi necessari alle esigenze di vita, mentre è pignorabile nei limiti del quinto la parte residua.

Tanto chiarito, occorre stabilire quale sia il minimum della pensione avente carattere di

intangibilità. Alla fattispecie in esame, difatti, è inapplicabile *ratione temporis* il disposto dell'art.

545 comma 7 c. p.c., come novellato dal d.l. n. 83/2015, convertito dalla legge n. 132/2015.

Pagina 4 la quota impignorabile della pensione, l'indagine circa l'entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita deve essere compiuta dal giudice, mediante l'individuazione tra le norme esistenti nell'ordinamento di quella che più di altre recava la finalità di assicurare la periodica percezione di una somma volta a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari della persona. Questo giudice ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui tale norma può essere individuata negli artt. 38 commi 1 e 5 legge n. 448/2001 e 39 comma 8 legge n. 289/2002, che appaiono volti a garantire il reddito minimo indispensabile per fare fronte alle ordinarie incombenze e necessità della vita di un qualsiasi soggetto (così Tribunale Torino, 26/01/2006, nonché Tribunale Palmi, 23/11/2004; Tribunale di Teramo, 19/03/2004). Tale reddito minimo ammonta a – 525,89, come aumentato ai sensi del sopra citato art. 39 comma 8 legge n. 289/2002, corrispondente all'importo minimo della pensione garantita a favore di soggetti disagiati (sull'adeguatezza di tale somma a costituire parametro per la quantificazione del c. d. minimo vitale, cfr. Cassazione civile sez. III, 07/08/2013, n. 18755), da ritenersi congruo, anche nella fattispecie in esame, al soddisfacimento delle esigenze di vita della beneficiaria.

Ciò posto, nel caso di specie l'importo mensile dei ratei arretrati risulta inferiore al c. d. minimo vitale. La dichiarazione resa dal funzionario dell'\*\*\*\*\* davanti al giudice dell'esecuzione all'udienza ex art. 547 c. p.c. del 7.7.2011, secondo cui il credito di – 34.763,64 per arretrati recherebbe come decorrenza il 2008, risulta smentita, quanto alla data di decorrenza, dalla documentazione versata agli atti dall'attrice. Dalla comunicazione dell'\*\*\*\*\* del 29.4.2011 (doc.

3) si evince, difatti, la che liquidazione dei ratei arretrati per pensione di vecchiaia in favore di Lenzi Rita presenta come data di decorrenza l'1.6.2003, per un importo mensile della pensione di – 402,12. La tesi della convenuta, secondo la quale il rateo medio di pensione ammonterebbe a circa – 800, non appare adeguatamente riscontrata, posto che la dichiarazione ex art. 547 c. p.c. resa dal terzo \*\*\*\*\* appare priva della specificazione di elementi fondamentali, quali l'importo mensile dei singoli ratei nonché la precisa indicazione del numero di ratei liquidati, ed è comunque contraddetta dalla comunicazione del 29.4.2011 proveniente dallo stesso ente previdenziale. Posto che il credito pignorato alla debitrice deriva dalla sommatoria di singoli ratei pensionistici, ciascuno dei quali inferiore al minimo vitale, ne deriva che l'intero credito risulta impignorabile.

In accoglimento della opposizione, quindi, deve dichiararsi l'impignorabilità del credito per arretrati pensionistici indicato nell'atto di pignoramento che ha dato origine alla procedura esecutiva presso terzi n. 1548/2011 del Tribunale di Pisa Sezione distaccata di Pontedera. Per l'effetto, va altresì dichiarata l'inefficacia del pignoramento presso terzi effettuato su tale somma da Equitalia Cerit s.p.a. nella predetta procedura.

In applicazione del criterio della soccombenza, le spese legali devono essere poste a carico della parte opposta. Esse sono liquidate in base ai parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 e

successive Pagina 5 riguardo al valore e alla natura documentale della causa, con riduzione rispetto ai parametri medi, attesa la limitata complessità delle questioni trattate, nella misura indicata nel dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'impignorabilità del credito per arretrati pensionistici indicato nell'atto di pignoramento che ha dato origine alla procedura esecutiva presso terzi n. 1548/2011 del Tribunale di Pisa Sezione distaccata di Pontedera; 2) dichiara l'inefficacia del pignoramento presso terzi effettuato su tale credito da Equitalia Cerit s.p.a. nella procedura esecutiva presso terzi n. 1548/2011 del Tribunale di Pisa Sezione distaccata di Pontedera; 3) condanna Equitalia Centro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Lenzi Rita delle spese di lite, liquidate in complessivi – 226,52 per esposti ed – 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge; Pisa, 04/07/2020 Il giudice dott. Stefano Palmaccio